CITTA' di ALTAMURA

Provincia di Bari

Servizio Protezione Civile

Codice Fiscale 82002590725 Tel.Fax/ 080 - 3160974 Partita IVA 02422160727

ORDINANZA n. 46 del 10 maggio 2011

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI nell'anno 2011, ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000 e della Legge Regionale n. 18 del 30/11/2000.

MANUTENZIONE AREE INCOLTE E/O ABBANDONATE DEL CENTRO ABITATO E BRUCIATURE DELLE STOPPIE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Richiamato il D.P.G.R. n. 424/2011, con il quale è stato decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2011, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000, nel **periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2011** :

"DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2011, n.424": Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2011, ai sensi della L. 353/2000 e della L. R. 18/2000. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 21/04/2011, che si riporta integralmente:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n. 3267;
VISTO la L. 24/02/1992 n. 225;
VISTO il D.to L.vo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la L. 21/11/2000 n. 353;
VISTA la L.R. 30/11/2000 n. 18;
VISTA la L.R. 25/02/2010, n. 3, di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali;
VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta-Andria - Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
VISTO l'art. 59 del T.U. 18/6/1931 n. 773 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 12/05/1997 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni(art.14 comma I L.R. 10 del 30/04/2009);
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 2004 del 30/12/2005 con la quale è stato approvato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006, redatto ai sensi della Legge 21/11/2000, n° 353 e L.R. del 30/11/2000, n° 18, che individua dal 15 giugno al 15 settembre il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, pur evidenziando la opportunità di una eventuale diversificazione dell'inizio o della conclusione a seconda della possibilità di una esposizione precoce o tardiva delle aree esposte al fenomeno, anche sulla base di quanto verificatosi nell'anno precedente;
VISTA la deliberazione n. 247 in data 25.02.2009 con la quale la Giunta Regionale ha affidato all'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Progettazione e Gestione dei Sistemi Agro-Zootecnici e Forestali (PROGESA) l'incarico per l'elaborazione dell'aggiornamento e adeguamento del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (2004-2006)" e per la redazione del nuovo Piano A.I.B. 2010-2012;
Vista la deliberazione n. 340 del 10/02/2010 con la quale la Giunta Regionale ha approvato "l'aggiornamento operativo 2009" del vigente "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006", redatto dal PROGESA;
VISTA la deliberazione n. 473 del 15/03/2011 con la quale la Giunta Regionale, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano A.I.B., ha esteso al 2011 la validità del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004-2006" aggiornato come innanzi;
VISTE le DD.G.R. n. 1806 del 30/07/2010 e n. 1831 del 04/08/2010 con le quali la Giunta Regionale ha ritenuto di formulare specifiche interpretazioni sul contenuto del Decreto del P:G.R.n. 215 del 03/03/2010, riguardante la campagna incendi boschivi 2010;
VISTA la nota prot. n.AOO036/2/2/11 n. 3375 con la quale il Servizio Foreste regionale ha proposto alcune modifiche e integrazioni al richiamato Decreto presidenziale n. 215 del 03/03/2010;
Visto che in forza del D.P.C.M.20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2011 la pericolosità degli incendi boschivi;
RITENUTO di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, così come previsto dal richiamato piano, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre;
VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, viene attivata in modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili;

DECRETA

Art. 1
Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2011 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, incolte e adibite a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2
Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.. 30/12/1923 n. 3267, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata L.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- Accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, sena eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;;
- Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali;
- Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

ART. 3
Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Comuni o i Consorzi di Comuni e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno 2011 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione ovvero distanti da queste meno di duecento metri, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione e/o con diserbanti purchè di natura ecocompatibile.
Il periodo scelto per il trattamento dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità incendi.

Art.4
I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art.2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° maggio, devono comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia entro e non oltre il 15 maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente;

Art.5
I Sindaci possono autorizzare l'attività pirotecnica nelle aree non vietate dall'art. 2 del presente Decreto, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e squadre AIB idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi per tutta la durata dell'attività pirotecnica e in grado di controllare ed estinguere

nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione incendi.L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/c:25055.XV).
I Sindaci, infine, dovranno verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi A.I.B. indicati nella documentazione presentata dal Pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.

Art. 6

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti..
La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in materia attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco.
I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono darne preventiva comunicazione, almeno sette giorni prima della data di inizio della bruciatura, all'Amministrazione Comunale competente per territorio che dovrà curarne l'istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al presente Decreto e con le altre norme ivi richiamate, nonché con riferimento ad eventuali rischi di incendio interfaccia. Degli esiti di tale istruttoria l'Amministrazione Comunale dovrà dare preventiva comunicazione, almeno 48 ore prima, al Corpo Forestale dello Stato,all'Agenzia Regionale per le attività irrigue, al Servizio Foreste regionale ed alla Sala Operativa Unificata Permanente, con specifica indicazione degli estremi catastali e località delle aree interessate.

Art. 7

E' fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciali(Z.P.S.) prima del 1° settembre di cui all'art. 5 comma 1, lett. w del Regolamento Regionale n. 28 del 22.12.2008.
Tale divieto è esteso anche nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e in tutte le aree del territorio regionale che si trovano entro cento metri dal limite delle aree boscate (art. 2 L. n. 353/2000), ivi comprese le aree cespugliate e erborate, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti di rete di viabilità stradale e ferroviaria. Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
L'accensione può avvenire, esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, tale da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.
Ove ritenuto, ed in relazione a particolari condizioni locali e climatiche accertate, i Sindaci potranno posticipare l'inizio del periodo di bruciatura delle stoppie nel territorio di propria competenza.

ART. 8

I proprietari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono, a riposo o a pascolo, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 15 giugno, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

ART .9

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2011, di eseguire l'apertura, il ripristino,il diserbo e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da arbusti e specie erbacee effettuando la spalcatura e/o potatura non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lunfo la fascia perimetrale del bosco.

ART. 10

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti entro il 15 giugno 2011, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro.

Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.

Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

ART. 11

I Comandi Militari, nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili del Fuoco ed alla S.O.U.P. almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni, nonché ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto potrà essere preventivamente prescritto dal Corpo Forestale dello Stato.

Inoltre lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate su cui insistono polveriere e depositi di materiale ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 15 giugno, dovranno essere realizzate apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione, e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, tale da impedire la propagazione di eventuali incendi.

ART. 12

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, artt. 12-13-14, le Province ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza.

Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del cui territorio insistono complessi boscati, ovvero situazioni di rilevante rischio, sono tenute all'utilizzo del volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 14 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile Regionale.

Le Amministrazioni Comunali sono tenute a comunicare tempestivamente al Servizio Protezione Civile Regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'AIB 2011, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.

I Sindaci concorrono alla campagna AIB secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, progressivamente quelli in dotazione alle Amministrazioni Provinciali e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione.

ART. 13
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2, del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di Euro 1.032,91 fino ad un massimo di Euro 10.329,14.

ART. 14
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 7 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 7 bis comma 2 del Regolamento Regionale n. 28/08
ART. 15
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 11 della L.R. 15 del 12/05/1997 e dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 13/08/1998.
Art. 16
I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.
E' fatto obbligo ai Sindaci di diffondere il contenuto del presente decreto, anche mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ART. 17
Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi delle lett. a-i dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.
ART.18
Il presente decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

ART.19
Il presente decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Considerato che il medesimo D.P.G.R. n. 424/2011 prevede la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, tenendo conto delle elevate temperature del periodo, che ha comportato i primi incendi;

Considerato altresì, che è opportuno estendere le misure di prevenzione al fine di evitare il ripetersi degli incendi, siano essi boschivi o campestri, disponendo provvedimento per i proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo di tutti i terreni seminativi o diversamente coltivati del territorio comunale, atto alla realizzazione di una fascia protettiva della larghezza di quindici metri lungo il confine con tutte le aree adiacenti, indipendentemente dal tipo di coltura in atto, a tutela dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale;

Ritenuto necessario mantenere i terreni e le aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del centro abitato, costantemente puliti e curati, a tutela del decoro urbano e della prevenzione degli stessi incendi;

Richiamato l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 – "Nuovo Codice della Strada", che fa obbligo, ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di:
- mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada;
- tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie;

Visti:
- il R.D.L. n. 3267/1923 – "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- gli artt. 1 e 59 del R.D. n. 773/1931 – "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- il D.Lgs. n. 285/1992 – "Nuovo Codice della Strada";
- la L. n. 225/1992 – "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
- la L.R. n. 15/1997 – "Norme in materia di bruciatura delle stoppie" e ss.mm.ii;
- l'art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998 – "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. n. 59/1997";
- l'art. 12 della L. n. 265/1999 – "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. n. 142/1990";
- la L. n. 353/2000 – "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la L.R. n. 18/2000 – "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi.";
- il Regolamento Regionale n. 28/2008 – Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale n. 15/2008, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), introdotti con D.M. 17.10.2007;
- il D.P.G.R. n. 424/2011 – "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2011, ai sensi della L. n. 353/2000 e della L.R. n. 18/2000";
- gli artt. 50 e 54, del D.Lgs. n. 267/2000 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

D I S P O N E

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e conseguentemente

O R D I N A

1) Il rispetto di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 aprile 2011, n. 424 - Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2010, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000.
2) Di **confermare dal 15 giugno al 15 settembre 2011 il periodo di grave pericolosità per gli incendi**, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale.
3) Ai proprietari, agli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una "precesa" o "fascia protettiva" sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. **E' fatto divieto assoluto di accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale, su tutti i terreni del territorio comunale,**

prima del 1° SETTEMBRE 2011. Per i terreni ricadenti nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia è fatto divieto assoluto di bruciature delle stoppie, salvo diverse disposizioni da parte dell'Ente.

4) Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi o diversamente coltivati, di realizzare, comunque, una fascia protettiva della larghezza di quindici metri lungo il confine con tutte le aree adiacenti, indipendentemente dal tipo di coltura in atto.

Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del centro abitato, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi. Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente completate le predette operazioni, con divieto assoluto di deposito nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma conferito presso la sede della ditta TRA.DE.CO. gestore dei servizi di igiene urbana e servizi complementari. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada per l'esecuzione dei lavori che dovessero interessare la sede stradale.

5) Ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di:

- mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada;
- tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria).

6) Ai trasgressori dei divieti, prescrizioni e/o obblighi previsti della presente Ordinanza, verranno applicate le seguenti sanzioni:

- art. 1: si fa riferimento alle sanzioni previste nel D.P.G.R. n. 424/2011;
- art. 3 – lett. a, b, c): si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 11 della L. 353/200 e dell'art. 11 della L.R. n. 15/1997;
- art. 4: secondo le procedure della L. n. 689/1981, con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 e con la sanzione accessoria che sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori;
- art. 5: a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992, con la sanzione amministrativa da euro 159,00 a euro 639,00 e con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi.

7) Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, di chiamare immediatamente i seguenti numeri telefonici:

1515 Corpo Forestale dello Stato
115 Vigili del Fuoco
0803106001 Vigili del Fuoco Altamura
0803141014 Polizia Municipale Altamura
0803160974 Protezione Civile Altamura
112 Carabinieri
0809949300 Carabinieri Altamura
113 Polizia di Stato
117 Guardia di Finanza
080311540 Guardia di Finanza Altamura

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente disposizione viene trasmessa al Prefetto di Bari, al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Bari, al Comando Polizia Provinciale di Bari, al Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Bari, al Corpo Forestale dello Stato C.T.A. Parco Alta Murgia –Altamura, al Corpo Forestale dello Stato – Stazione Forestale Parco Altamura, al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Cassano delle Murge, al Comando di Polizia Municipale di Altamura, al Servizio di Protezione Civile di Altamura, al Comando Stazione Carabinieri di Altamura, alla Tenenza Guardia di Finanza di Altamura, Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari, al Distaccamento Vigili del Fuoco di Altamura.

Dalla Residenza Municipale, lì

Il SINDACO

Dott. Mario Stacca